



TRIBUNALE ORDINARIO di PISA

Sezione Unica CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. 2592/2025

Il Giudice dott. Giuseppe Laghezza,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 29/10/2025,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

esaminati gli atti;

rilevato che, riguardo al ricorso ex art. 696 bis c.p.c. in esame, presentato da **Parte_1**, la resistente **Controparte_1** ha eccepito, nel costituirsì in giudizio, l'inammissibilità del ricorso medesimo in virtù dell'esistenza, nello statuto della società quale modificato nel 2004, della clausola compromissoria la quale prevede che *“Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori e sindaci o revisori (se nominati), ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un collegio arbitrale, composto di tre membri, tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente in conformità al regolamento della camera Arbitrale di Pisa. Il collegio arbitrale deciderà secondo diritto a maggioranza entro novanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura. Il collegio arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato. Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero. Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissentienti possono, entro i successivi trenta giorni, esercitare il diritto di recesso”*;

ritenuto che, in presenza della succitata clausola compromissoria, sia inibito il ricorso allo strumento processuale di cui all'art. 696 bis c.p.c., cui non è riconoscibile natura cautelare, né sotto il profilo dell'urgenza (presupposto al contrario contemplato per l'ATP di cui all'art.696 c.p.c.) né sotto quello della valutazione del *fumus boni iuris* (da reputarsi incompatibile con lo spirito conciliativo del procedimento, che deve vedere le parti in posizione non sbilanciata da valutazioni anticipatorie del giudice). In tal senso depongono i dati normativi testuali, là dove l'art.669 *quinquies* c.p.c., che consente il ricorso ad istanze cautelari anche qualora la controversia sia oggetto di clausola compromissoria, è contenuto nella Sezione I del Capo III e non si applica, giusta il disposto art.669 *quaterdecies* c.p.c., alla Sezione IV (che si riferisce ai procedimenti di istruzione preventiva e comprende l'art. 696 bis citato), cui è dichiaratamente applicabile unicamente l'art. 669 *septies* c.p.c.; inoltre la Corte Costituzionale nella sentenza 28.1.2010 n. 26, nel dichiarare *“l'illegittimità costituzionale dell'art.669 quaterdecies c.p.c. nella parte in cui... impedisce, in caso di clausola compromissoria, la proposizione della domanda di accertamento tecnico preventivo al giudice che sarebbe competente a conoscere del merito”*, si riferisce, *expressis verbis*, al solo accertamento tecnico preventivo di cui all'art.696 c.p.c. e non, quindi, al differente istituto della consulenza tecnica preventiva finalizzata alla composizione della lite di cui all'art.669 bis c.p.c., cui non è riconosciuta

funzione di acquisizione e conservazione di una prova di cui si teme la dispersione con il trascorrere del tempo;

ritenuto che alla conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso in esame per difetto di competenza di questo giudice, non osti l'assunto di parte ricorrente secondo cui la clausola compromissoria in argomento non troverebbe applicazione nel caso in esame per avere egli esercitato il diritto di recesso dalla società, recesso la cui validità è stata, peraltro, contestata dalla controparte. Questo poiché la clausola compromissoria, contenuta nello statuto di una società, la quale preveda la devoluzione agli arbitri delle controversie collegate al contratto sociale deve ritenersi estesa finanche a quelle concernenti il recesso del socio dalla società, talché il socio, seppur receduto, rimane soggetto al vincolo compromissorio per tutto quanto attiene alle vicende sociali, trattandosi di controversie comunque afferenti al rapporto societario. Il venir meno, per qualunque causa, della qualità di socio non comporta pertanto l'inapplicabilità, nei rapporti tra la società e l'ex socio, della clausola arbitrale eventualmente contenuta nello statuto, la quale continua a spiegare i suoi effetti in ordine alle controversie originate dal contratto sociale, tra le quali rientrano anche quelle scaturenti dall'esercizio, da parte del socio, del diritto di recesso. E, invero, la controversia attinente alla liquidazione della quota del socio receduto, ancorchè sorta successivamente alla sua uscita dalla società, ha ad oggetto un credito che ha la sua fonte nel contratto sociale ed è soggetta agli effetti della clausola compromissoria, attenendo alla vicenda estintiva del rapporto sociale rispetto al singolo socio, la quale, a prescindere dall'immediata operatività dello scioglimento del vincolo, comprende anche la fase della liquidazione del valore della quota del socio receduto, esaurendosi solo con il pagamento della somma dovuta. Considerazioni, quelle che precedono, le quali ricevono, oggi, ulteriore riscontro dalla formulazione dell'art 838 bis c.p.c. (Oggetto ed effetti di clausole compromissorie statutarie), di recente introduzione, il cui comma 3 prevede, espressamente, che "*La clausola è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto di controversia*");

ritenuto, quindi, che debba essere ribadita -e, quindi, dichiarata- l'inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del presente procedimento, come appresso liquidate alla stregua delle tariffe di cui al D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, tenuto conto del valore della controversia (indeterminabile e di bassa complessità) e dell'attività svolta, con esclusione della fase istruttoria;

P.Q.M.

dichiara inammissibile, per difetto di competenza di questo giudice, il ricorso ex art. 696 bis c.p.c. presentato da *Parte_1* ;

condanna il ricorrente a rifondere alla controparte le spese del presente procedimento, che liquida in € 890,00 per competenze, oltre spese generali 15% nonché IVA e CPA come per legge.

Si comunichi.

Pisa, 16/12/2025

Il Giudice
dott. Giuseppe Laghezza